

NOI 
ASSOCIAZIONE

b o o k

**LA GESTIONE
DEL CIRCOLO 2**

11



Periodico di: NOI Associazione

Direttore Responsabile: Alberto Margoni

Direttore: Sandro Stefani

Direzione:

NOI Associazione via Bacchieri, 1

37139 Verona

Tel. 045 8903006

Fax 045 8917861

segreteria@noiassociazione.it

<http://www.noiassociazione.it>

Progetto grafico:

Promosystem srl

Via L. da Zara, 32

35020 Albignasego (PD)

Stampa:

Edizioni Stimmgraf

Via Monte Comun, 68

37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)

Autorizzazione:

Tribunale di Verona n. 1595 del 13/04/2004

La gestione del Circolo 2

Spettacoli,
intrattenimenti, giochi
e videogiochi, lotterie,
tombole, pesche,
sponsorizzazioni,
pubblicità, erogazioni
liberali,
norme igienico-sanitarie,
ecc.

Sommario

Introduzione	p.	6
<hr/>		
SIAE	p.	9
<hr/>		
SIAE: poteri e limiti		
SIAE - ENPALS		
Altre convenzioni		
<hr/>		
Spettacoli e intrattenimenti	p.	15
<hr/>		
Spettacoli		
Intrattenimenti		
Giochi e videogiochi		
Utilizzazione ludica di strumenti multimediali		
<hr/>		
Feste	p.	37
<hr/>		
Manifestazioni di sorte locali		
Pubbliche raccolte di fondi		
Sponsorizzazioni e pubblicità		
Erogazioni liberali		
Iscrizione al REC		
<hr/>		
Norme igienico-sanitarie	p.	61
<hr/>		
HACCP		
Libretto sanitario		
Dichiarazione di servizio volontario e gratuito		
<hr/>		
Disciplina fiscale di Enti non commerciali di tipo associativo	p.	71
<hr/>		
Circoli e disciplina fiscale		

Questo manuale è la continuazione del "NOI Book 5" che tratta la gestione del circolo con servizio bar. Nei circoli la gestione delle attività tende ad ampliarsi sia nelle tipologie che nelle quantità. Il vortice delle incombenze non deve farci perdere la tensione a far in modo che anche la qualità delle proposte mantenga i livelli di correttezza e legalità.



Introduzione

La fine del 1999 ha segnato lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime fiscale per intrattenimenti e spettacoli. Con il 2000 ha avuto inizio la riforma che ha modificato profondamente il coinvolgimento dei circoli nella materia che, dopo l'attività sportiva, maggiormente e da sempre li impegna a districarsi tra norme stucchevoli. La "ri-creazione" è l'attività più immediata tra quelle istituzionali degli oratori e dei circoli, e spesso è realizzata mediante l'intrattenimento. Intrattenere vuol dire animare e occupare il tempo libero con attività ricreative, appunto. E, come per tutte le attività svolte, nell'Oratorio e nel Circolo anche l'intrattenimento ha finalità educative. Non si tratta di tenere impegnati i ragazzi e i giovani, non si tratta di tenerli lontani dalla strada, non si tratta di sviarli da altri richiami. La ricreazione e l'intrattenimento hanno nell'oratorio e nel circolo finalità educative, riconosciute perfino da una legge dello Stato. Un giovane che gioca al biliardo o un ragazzo che gioca al calciobalilla nell'oratorio, fa le stesse cose che farebbe in una sala giochi pubblica. Quello che cambia è lo scenario, l'ambiente, lo stile, l'atmosfera, l'aria che respira. In ogni caso, giocare e intrattenersi appartiene alla socializzazione, ma nell'oratorio anche lo stare insieme ha significati squisitamente cristiani.

Il discorso sui giochi e sugli apparecchi da intrattenimento comprende apparecchi elettronici che hanno avuto successo, ma a scapito della socializzazione. Purtroppo molti circoli hanno aperto le porte a questo tipo di apparecchiature che di tutto fanno tranne che favorire la socializzazione; senza contare la scriteriata smania spendacciona per alimentare la gettoniera di attivazione. Non si tratta di fare la guerra ai video giochi, perché sarebbe una guerra perduta. La maggior parte dei ragazzi può contare su una personale playstation, presente in ben oltre la metà delle case italiane. Anche in questo, il

bravo animatore si trova davanti a un nuovo compito: inventare il modo per insegnare ai ragazzi che giocare insieme è molto più gratificante e costruttivo ed educativo che giocare da soli, isolati nella propria stanza, davanti al computer o alla televisione.

SIAE, intrattenimenti, spettacoli, diritti d'autore, giochi e videogiochi, misuratori fiscali, biglietterie automatizzate, titoli di accesso, lotterie, tombole, pesche, sottoscrizioni, raccolte pubbliche di fondi, esoneri e agevolazioni, 398: sono gli argomenti che si intrecciano nel nostro discorso e che tenderemo di "sgrovigliare" cercando di semplificarne la comprensione, per quanto sia possibile.

All'ultimo momento, è stata aggiunta anche una sintesi della disciplina fiscale degli enti non commerciali di tipo associativo, ritenendo opportuno fornire una visione completa del quadro normativo riferito ai Circoli.

Nella consapevolezza di svolgere un servizio qualificato a favore della gioventù che frequenta gli Oratori e i Circoli, NOI Associazione offre questo sussidio a responsabili, amministratori e animatori, per aiutarli a districarsi tra le norme, per operare con correttezza, nel rispetto delle leggi.

Avendo nominato gli operatori, che sono le persone che dedicano tempo e cuore alla gestione del Circolo, affiora una riflessione. Da anni si parla e si ragiona sulla opportunità che anche i circoli debbono essere gestiti con attenzione alla regolarità, alla legalità e alla trasparenza. Non sono stati anni sprecati. Nei nostri circoli è passata una cultura che appartiene alla nuova generazione di responsabili e amministratori volontari. I nostalgici e irriducibili del rifiuto di ogni norma, della spasmodica e ossessiva ricerca del modo per aggirare le regole, sono diventati rari e sempre più patetici, destinati, molto presto, all'estinzione della specie.

TARCISIO VERDARI
 SEGRETARIO

Capitolo 1

SIAE

SIAE: poteri e limiti

SIAE - ENPALS

Altre convenzioni



SIAE: poteri e limiti

Fino al 1999 Spettacoli e Intrattenimenti erano assoggettati a due imposte: l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e l'Imposta sugli Spettacoli. Dal 2000 è confermata l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), è abolita l'Imposta sugli Spettacoli e introdotta l'Imposta sugli Intrattenimenti (ISI). Non si tratta di un cambio di nome o di una sostituzione: il cambiamento è una vera riforma che riconosce agli spettacoli connotazioni culturali, riservando agli stessi l'agevolazione di essere assoggettati alla sola IVA, e non più a due imposte, come fino al 1999.

Negli Intrattenimenti prevale l'aspetto ludico e di puro divertimento, che implica la partecipazione attiva del fruitore, che gioca, canta, balla, ecc. Negli Spettacoli prevale l'aspetto culturale. Lo spettatore partecipa passivamente, ascolta o guarda l'evento così come gli è rappresentato, oppure interviene alla manifestazione come visitatore di una mostra o esposizione.

INTRATTENIMENTI	Attività che presentano prevalentemente l'aspetto ludico e del puro divertimento, che implicano la partecipazione attiva del fruitore, che gioca, canta, balla, ecc.	IVA	ISI
SPETTACOLI	Attività con connotazione culturale. Lo spettatore partecipa passivamente, guarda l'evento così come gli viene rappresentato o interviene alla manifestazione come visitatore.	IVA	

Il 2000 anche per la SIAE è l'anno del cambiamento: la sua attività istituzionale rimane la tutela del diritto d'autore (Legge 633 del 1941), con la riforma ha trasformato ruolo e funzioni, passando da ente di riscossione di imposte alla funzione di verifica e accertamento, convenzionata con Ministero delle Entrate, con Enpals, Inps, RAI e altri enti. La forza della SIAE è la sua capillare diffusione sul territorio nazionale: 14 sedi regionali, 36 filiali e 850 circoscrizioni mandatarie.

L'ambito di collaborazione della SIAE con il Ministero delle Finanze del 24 marzo 2000, è fissato dal DM 7 giugno 2000; corrisponde all'articolo 74-ter del DPR 633 del 1972, e attribuisce agli agenti SIAE poteri di accessi, ispezioni, verifiche sia rispetto a soggetti che svolgono attività di spettacolo, sia ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la legge 398/1991, mediante ispezioni documentali, redazioni di processi verbali relativi all'attività di controllo, e controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso.

La Circolare Ministeriale 5 dicembre 2000, n. 224/E, al punto 3) detta anche i limiti ai poteri della SIAE. Secondo tale direttiva, il personale della SIAE, che effettua verifiche e controlli, non può:

- invitare i contribuenti a comparire presso gli uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
- inviare ai contribuenti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con inviti a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento;
- invitare qualsiasi soggetto a esibire o trasmettere documenti e fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;
- richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, uffici postali, società fiduciarie o altri intermediari finanziari.

Tuttavia, poiché con la SIAE si avrà sempre più a che fare, per effetto delle molteplici convenzioni dalla stessa stipulate con Enti pubblici e di servizio pubblico, si consiglia di tenere un comportamento di collaborazione e di fiducia proficuo e vantaggioso per tutti.

SIAE - ENPALS

Oltre alla collaborazione con il Ministero delle Finanze, è importante la collaborazione della SIAE con l'ENPALS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, che tutela l'assicurazione previdenziale e pensionistica obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti). La Convenzione con l'ENPALS è stata siglata il 10 ottobre 2000, per offrire un servizio di sportello capillare per gli adempimenti degli obblighi previdenziali; un controllo più efficace per contrastare l'evasione e rendere più agevole il recupero dei contributi, la raccolta di dati e informazioni da trasmettere all'ENPALS.

Con questa convenzione, la SIAE è autorizzata a rilasciare il certificato di agibilità agli organizzatori. Tale certificato, che è sempre obbligatorio, fa scaturire l'obbligo assicurativo e previdenziale per i lavoratori impiegati nelle manifestazioni.

Quando si presenta la dichiarazione di inizio attività (obbligatoria), la SIAE apre d'ufficio una pratica ENPALS, con la quale il Circolo "assume" temporaneamente (per un determinato numero di giorni) i componenti del gruppo (complesso, compagnia, corale, banda, ecc.) mediante compilazione del modulo ENPALS "032U" con elencazione dei dati anagrafici, con codice fiscale e allegandovi fotocopia dei rispettivi documenti di identità. Per ogni giorno di assunzione, a ciascun componente è forfetariamente attribuito un compenso su cui è calcolata la percentuale dei contributi assistenziali e previdenziali da versare con F24 entro il 16 del mese successivo. Del versamento, si deve produrre copia alla SIAE entro i successivi dieci giorni.

La compilazione del modello F24 richiede l'indicazione di codici e causali che solo l'Ufficio SIAE può fornire al circolo. Nella "SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI", sotto al riquadro riservato all'INAIL: codice ente "001",

codice sede (riferito alla sede territorialmente pertinente), causale contributo “CCLS”, codice posizione (è un codice attribuito al Circolo organizzatore), periodo di riferimento (mese e anno espressi numericamente: esempio giugno 2004 si scrive “06/2004”).

Per le formazioni dilettantistiche e amatoriali che svolgono attività gratuitamente e qualora le attività siano completamente gratuite anche per il pubblico, è prevista l'esenzione dal possesso del Certificato di agibilità e conseguentemente sono esentate dall'obbligo contributivo Enpals.

Comunicato ENPALS – maggio 2002 - Punto 5.

“... il possesso del certificato di agibilità non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici, comunali, parrocchiali, ecc., compagnie teatrali amatoriali dilettantistiche, ...) che essenzialmente allo scopo di divertimento o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche ... si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese...”

E' riconosciuto il valore sociale - educativo delle manifestazioni aventi scopo la riscoperta delle tradizioni popolari e della cultura del folklore popolare. L'esenzione dal certificato e l'esonero contributivo sono subordinati alla assoluta gratuità della manifestazione: senza incassi da presenza di pubblico pagante (nelle feste e sagre, ad esempio, il pubblico che partecipa alla manifestazione per il solo fatto di “pagare” una somministrazione – risotto, polenta e trippe, ecc. – non partecipa gratuitamente) o compensi indiretti (pubblicità o sponsorizzazione). Non sono considerati compensi indiretti gli eventuali contributi erogati da enti pubblici.

Altre convenzioni

La SIAE ha stretto particolari rapporti e tipi di convenzioni anche con altri enti. Ne riportiamo alcuni:

- SIAE e INPS per la vigilanza e lo scambio di dati, relativamente alle attività lavorative nel settore dello spettacolo e dello sport.

- SIAE e RAI per il controllo sul versamento dei canoni speciali RAI da parte di chi utilizza apparecchi televisivi o radiofonici in locali pubblici o aperti al pubblico e nei circoli, individuando gli utenti non in regola con l'abbonamento e gli utenti morosi; inoltre svolge servizio di sportello per il versamento del canone da parte degli utenti non in regola.

- SIAE e API (Associazione Produttori Indipendenti). Servizio di riscossione dei contributi associativi.

- SIAE e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). Pagamento dei diritti d'autore per via telematica, evitando depositi infruttiferi di somme a garanzia della regolarità del pagamento dei diritti stessi.

In conclusione, la SIAE ha mutato profondamente il proprio ruolo, sviluppando funzioni delegate, e vedrà sempre più soggetti contribuenti in relazione a diverse materie legislative.

Capitolo 2

Spettacoli e intrattenimenti

Spettacoli

Intrattenimenti

Giochi e videogiochi

Utilizzazione ludica
di strumenti multimediali



Spettacoli

Le attività di spettacolo sono definite nella Tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633

1	Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque e ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private.
2	Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgono.
3	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuati in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.
4	Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli e burattini e marionette ovunque tenuti.
5	Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.
6	Prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

Si ha musica dal vivo quando sono utilizzati strumenti polifonici come chitarra, pianoforte, tastiere in genere, eccetera.

Pur nel tentativo di trattare separatamente di Spettacoli e Intrattenimenti, molto spesso le norme si sovrappongono, e diventano inevitabili i richiami all'uno o all'altro nella trattazione dei singoli argomenti.

Principi impositivi

Le attività di spettacolo non sono più soggette a due diverse imposte, ma alla sola IVA, il cui regime è quello ordinario. Per

rendere applicabile l'IVA occorre l'imprenditorialità, per cui non sono assoggettate a IVA le attività occasionali organizzate al di fuori dell'attività d'impresa.

Il momento in cui un'operazione si considera effettuata individua il momento impositivo, cioè la data in cui l'imposta diventa "esigibile".

L'esigibilità segna il momento a partire dal quale nasce il diritto del Fisco alla percezione del tributo: per i Titoli di accesso rilasciati il giorno dell'evento, all'inizio della manifestazione spettacolistica; per gli Abbonamenti, al pagamento del corrispettivo; per i proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, alla data di pagamento del corrispettivo o, se anteriore, di emissione della fattura.

Tipologia di ingressi

I biglietti possono essere "interi" e "ridotti". L'IVA è commisurata al prezzo pagato, anche in misura ridotta, applicando l'aliquota prevista per il tipo di spettacolo.

L'organizzatore ha massima libertà di fissare i prezzi e le eventuali riduzioni, come non esiste alcun obbligo di praticare sconti. Biglietti "omaggio" sono tollerati nel limite del 5% della capienza del locale.

Obblighi degli organizzatori - I

Gli organizzatori hanno innanzitutto l'obbligo di comunicare preventivamente alla SIAE competente per territorio lo svolgimento dell'attività spettacolistica, anche occasionale, e del rilascio dei titoli di accesso.

TITOLO DI ACCESSO	Documento fiscale che certifica prestazioni e operazioni di intrattenimento e spettacolo. Contenuto: natura dell'attività; data e ora dell'evento; luogo, impianto e sala; numero e ordine del posto; natura e titolo dell'evento; corrispettivo, abbonamenti, consumazioni, prestazioni, servizi, diritti di prevendita, ecc., sigillo fiscale		
MISURATORE FISCALE	Per gli intrattenimenti	emette i titoli di accesso, il riepilogo giornaliero, il giornale di fondo e il riepilogo mensile.	
BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA	Per gli spettacoli		
INSTALLAZIONE	Collegamento al sistema informatico del Ministero delle Entrate – Monopoli di Stato	Biglietterie automatizzate	1 ottobre 2003
		Misuratori fiscali	1 ottobre 2004
SOGGETTI OBBLIGATI	Chiunque organizza abitualmente attività di intrattenimento. Imprese che effettuano abitualmente attività di spettacolo e connesse		

Il titolo di accesso, che può essere emesso da terzi, non può sostituire l'obbligo della fattura per sponsorizzazioni, pubblicità, diritti radio televisivi.

Obblighi degli organizzatori - 2

Il calcolo dell'IVA (aliquota ordinaria 20%, aliquota agevolata 10% per cinema, sport minore e teatro) è fatto dal contribuente. A differenza del regime precedente nel quale la liquidazione e l'incasso erano effettuati presso la SIAE, si segue adesso il criterio dell'autoliquidazione.

L'IVA si versa con modello F24 in banca o in posta, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Codici tributo: gennaio 6001 – febbraio 6002 – marzo 6003 – eccetera.

I contribuenti con opzione per il regime 398, effettuano il versamento trimestrale (senza interessi) con questi codici: 1 trim. 6031 – 2 trim. 6032 – 3 trim. 6033 – 4 trim. 6034.

Per le manifestazioni occasionali è previsto l'esonero dalla emissione dei titoli di accesso.

L'impresa di spettacoli che organizza occasionalmente non ha obbligo di installare il Misuratore Fiscale, ma deve emettere biglietti di accesso manuali, sostitutivi. (DPR 544/1999, articolo 3, primo periodo).

Il Circolo (che non è impresa) quando organizza occasionalmente attività di spettacolo e intrattenimento, (DPR

544/1999, articolo 3, secondo periodo) non ha obbligo di installare il Misuratore Fiscale e non ha obbligo di rilasciare né i Titoli di Accesso né biglietti sostitutivi.

Il Circolo deve solo comunicare preventivamente l'attività alla SIAE, comunicare il risultato (corrispettivi percepiti) entro 5 giorni dal termine della manifestazione. Per l'attività occasionale di intrattenimento il Circolo versa l'ISI (cfr. il capitolo Intrattenimenti) in Banca con modello F24. Per l'attività occasionale di intrattenimento e di spettacolo l'IVA non è dovuta.

Tipologia	Base imponibile	IVA	Soggetto
SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI	introito	10%	Esercente (Circolo)
SPETTACOLI SPORTIVI di ogni genere	biglietto fino a _ 12,91 biglietto oltre _ 12,91	10% 20%	Esercente (Circolo)
ESECUZIONI MUSICALI con musica dal vivo pari o maggiore al 50% della durata complessiva della manifestazione	introito	20%	Esercente (Circolo)
LEZIONI di ballo collettive, CORSI mascherati, RIEVOCAZIONI storiche, giostre e simili	introito	20%	Esercente (Circolo)
SPETTACOLI TEATRALI di qualsiasi genere, balletto, lirica, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi, marionette, burattini	introito	10%	Esercente (Circolo)
MOSTRE, FIERE, Esposizioni artistiche, scientifica e industriali, rassegne cinematografiche e simili	introito	20%	Esercente (Circolo)
DIFFUSIONI radio televisive	introito	20%	Esercente (Circolo)

Occasionalità

Purtroppo le norme tributarie non consentono di indicare un confine preciso tra operazioni occasionali e l'esercizio d'impresa. Per le troppe incertezze normative, la definizione non è né semplice, né facile.

In generale si tende ad affermare che quattro/cinque operazioni in un anno consentono al soggetto privato di qualificarsi come operatore occasionale. Ma l'Amministrazione finanziaria non trascura gli elementi "numero" e "valore" delle operazioni.

Le norme IVA considerano esercizio d'impresa l'attività abituale anche se non esclusiva, e per le operazioni occasionali determinano l'esclusione dall'imposta.

Le norme per le imposte sui redditi, invece, non prevedono esclusione, ma solo diversa collocazione e diverso modo di calcolare il reddito.

Intrattenimenti

Tipologia
ESECUZIONI MUSICALI e trattenimenti danzanti SENZA musica dal vivo, o anche con musica dal VIVO di durata inferiore al 50% della manifestazione
APPARECCHI E CONGEGNI da divertimento e intrattenimento: biliardo, juke-box, calcio balilla, bigliardini, flipper, ecc.
Utilizzazione ludica di strumenti multimediali, bowling, noleggio go-kart
Ingresso nelle sale da gioco

Principi impositivi

Presupposto oggettivo: l'organizzazione di intrattenimenti di cui alla tariffa annessa al DPR 640/1972.

Presupposto soggettivo: "è soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti", quindi anche gli enti non commerciali (associazioni, circoli, patronati, oratori, ecc.).

La base imponibile dell'Imposta sugli intrattenimenti è al netto dell'IVA in quanto dovuta. Ne deriva che a parità di prezzo l'imponibile sarà diverso a seconda che il contribuente sia o meno soggetto IVA.

Se i prezzi delle consumazioni vengono aumentati in occasione degli intrattenimenti, tale aumento rappresenta materia imponibile per l'imposta. Cessioni o somministrazioni obbligatorie (es. prenotazione obbligatoria) sono assoggettati all'imposta.


Abbonamenti, sponsorizzazioni, diritti, contributi, dotazioni

e altri proventi connessi comunque denominati, rappresentano materia imponibile.

Quote sociali. Rappresentano materia imponibile per l'imposta sugli intrattenimenti:

- l'intero ammontare delle quote sociali, se l'associazione ha come unico scopo quello di organizzare intrattenimenti;
- la quota-parte dei contributi sociali ascrivibile all'attività di intrattenimento nei casi in cui l'associazione svolge anche altre attività nei confronti dei propri soci;
- i corrispettivi specifici pagati dai soci.

Sulle quote sociali non va applicata l'IVA in quanto non hanno natura di corrispettivi specifici, ma consentono di acquisire lo status di socio e di partecipare alla vita sociale.



LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(GU n. 300 del 27-12-2000)

Art. 21 - Imposta sugli intrattenimenti


1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, modificato dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

Determinazione forfettaria dell'imponibile

Esecuzioni musicali non dal vivo.

Trattasi di esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti con musica prevalentemente non dal vivo svolte in sale da ballo, discoteche e simili, ristoranti, bar, alberghi e simili, qualora si tengano con continuità o anche con cadenza periodica (prefestivi e festivi), in luoghi pubblici (dove tutti possono accedere liberamente), piazze, giardini, parchi, ecc.

La base imponibile è determinata nella misura del 50% dei proventi conseguiti, limitatamente ai concertini con strumento meccanico e modalità di partecipazione "ingresso libero e consumazione facoltativa" qualora il prezzo delle consumazioni venga aumentato rispetto a quando non c'è attività di intrattenimento.



Attività di minima importanza.

L'IVA, se dovuta, è calcolata sulla base imponibile ridotta del 50%.

Attività di beneficenza.

La riduzione al 50% della base imponibile è considerata se: l'organizzatore è un "privato"; gli incassi sono destinati a enti pubblici e Onlus per beneficenza; per non più di 12 giornate l'anno; i fondi devoluti non inferiori a due terzi degli incassi; dichiarazione alla SIAE; rendiconto entrate e spese.

Agevolazioni per gli enti non commerciali

L'art. 23 del DL 460/1997 stabilisce per le attività spettacolistiche organizzate dagli Enti di tipo associativo di cui all'art. 111 del DPR 917/1986 (associazioni assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale), l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti (ma anche da IVA e da imposte dirette) in presenza dei seguenti requisiti: occasionalità; concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; preventiva comunicazione all'Ufficio SIAE. Trattasi della cosiddetta "pubblica raccolta di fondi".

Obblighi degli organizzatori

Gli organizzatori hanno l'obbligo di produrre una preventiva dichiarazione alla SIAE su apposito modulo rilasciato dalla stessa.

Solo in caso di manifestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico, occorre la licenza Comunale (in Sicilia della Questura).

Le attività del circolo riservate ai soci tesserati non sono soggette ad alcuna autorizzazione da parte di enti pubblici. La preventiva dichiarazione alla SIAE è dovuta con riferimento alla tutela dei diritti d'autore per le opere musicali, teatrali o letterarie protette.

I titoli di accesso debbono essere emessi al momento del pagamento dei corrispettivi, mediante apparecchi misuratori fiscali, o anche mediante biglietterie automatizzate gestite da terzi.

Modalità e termini di pagamento

Il calcolo dei tributi è fatto dal contribuente con autoliquidazione, versamento in banca o in posta su modello F24.

Scadenze:

- per attività a carattere continuativo, svolte in un mese sola-

re, entro il 16 del mese successivo;

- per le attività occasionali, entro il 5° giorno successivo a conclusione manifestazione;

Per le quote associative entro il 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale (16 gennaio)

Codici tributo:

ISI (Imposta sugli Intrattenimenti)6728

IVA connessa agli intrattenimenti6729

Adempimenti a carico di Enti e Associazioni

A fronte di corrispettivo specifico (prezzo di ingresso o costo per l'utilizzo di apparecchi) deve essere rilasciato titolo di accesso a tutti (soci e non soci).

Esoneri (art. 6, comma 3-bis, DPR 26.10.1972, n. 640)

Le Associazioni senza fine di lucro che si avvalgono del regime fiscale 398 e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono esonerate dall'obbligo di emissione dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento (e di spettacolo) rese nei confronti dei propri tesserati.

Adempimenti a carico di Enti e Associazioni

(diverse da APS)

- Titoli di accesso. A fronte di corrispettivo specifico deve essere rilasciato titolo di accesso a tutti (soci e non soci).

- Dichiarazione delle quote.

- Presentare, entro 10 giorni dalla fine di ciascun anno sociale, dichiarazione dell'ammontare delle quote associative, indicando le specifiche attività offerte ai soci, rientranti o meno nell'ambito impositivo ISI.

- Versamento d'imposta, entro il 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.

Esecuzioni musicali con prevalenza di musica non dal vivo

Si tratta di intrattenimenti con ISI al 16% e IVA al 20%. La musica non dal vivo è quella eseguita con basi musicali pre-registrate (come il karaoke).

Tipologia	Base imponibile	ISI	IVA	Soggetto	Titolo di Accesso
ESECUZIONI MUSICALI e trattenimenti danzanti SENZA musica dal vivo, o anche con musica dal VIVO di durata inferiore al 50% della manifestazione	introito	16%	20%	Esercente (Circolo)	SI
APPARECCHI E CONGEGNI da divertimento e intrattenimento: videogiochi, biliardo, juke-box, calcio balilla, bigliardini, flipper, ecc.	forfetaria	8%	20%	Gestore (Noleggiatore)	NO
Utilizzazione ludica di strumenti multimediali, bowling, noleggio go-kart	introito	16%	20%	Esercente (Circolo)	SI
Ingresso nelle sale da gioco	introito	60%	20%	Esercente	SI

L'aliquota ordinaria dell'Imposta sugli Intrattenimenti (ISI) è il 16%. E' prevista una riduzione all'8% per gli apparecchi e i congegni da divertimento e intrattenimento.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli Intrattenimenti prevede la sola aliquota ordinaria del 20%, e si applica secondo le regole della 398 contenute nell'articolo 74 del DPR 633/1972 sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti, con detrazione forfettizzata:

50 % sulle operazioni imponibili (si versa il 50%);

10% sulle sponsorizzazioni (si versa il 90%);

1/3 sui diritti radiotelevisivi (si versano 2/3).

La BASE IMPONIBILE è determinata dall'importo degli introiti ovvero dall'incasso effettivo, eccetto per gli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

Vuol dire che in ogni caso per giochi e videogiochi non si pagano MAI imposte sugli incassi effettivi, bensì su imponibili medi stabiliti annualmente con Decreto Ministeriale.

Categoria	Tipologia	Imponibile forfettario	ISI	IVA	Totale
AM1	Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o a gettone o affittati a tempo	3.500,00	466,67	606,67	1.073,33
AM2	Elettrogrammofono (Juke box) e apparecchi similari attivabili a moneta o a gettone	300,00	40,00	52,00	92,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (calcio balilla - bigliardini e simili)	270,00	36,00	46,80	82,80
AM4	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (flipper - gioco al gettone azionato da ruspe - gioco elettromeccanico dei dardi e simili)	800,00	106,67	138,67	245,33
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e simili)	280,00	37,33	48,53	85,87



Gli imponibili medi forfettari indicati nella tabella sono validi per il 2003 e confermati per il 2004 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 marzo 2004.

Soggetto del rapporto tributario di norma è l'Esercente (il Circolo), ma non per gli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, per i quali è chiamato a rispondere il

Gestore (noleggiatore). Vuol dire che per giochi e videogiochi il Circolo non è MAI soggetto d'imposta.

Tutta la questione "Apparecchi da intrattenimento e divertimento" si è ingarbugliata con la Finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289) che all'Art. 22 dettava "Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento".

Abbandonata l'ipotesi delle schede a deconto, la gestione degli apparecchi da gioco e intrattenimento è soggetta a regime di autorizzazione dei Monopoli di Stato anche per gli apparecchi installati prima del 2003, in attesa di collegamento in rete (entro il 31 ottobre 2004).

Ogni tipo di apparecchio è identificato da un codice. Produttori e importatori autocertificano, in una scheda che segue l'apparecchio ad ogni passaggio o trasferimento, la conformità degli apparecchi, che sono muniti di dispositivi che impediscono di modificare le caratteristiche tecniche, e ne specificano modalità funzionamento, distribuzione premi, blocco funzionamento in caso di manomissione e il tentativo di manomissione appare automaticamente sullo schermo dell'apparecchio.

Le imposte (Intrattenimenti e IVA) sui giochi leciti sono determinate su base forfetaria annuale e sono versate entro il 16 marzo di ogni anno (o entro il 16° giorno del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo 2003).

La Finanziaria 2003 introduceva anche una specie di condono degli anni 2001 e 2002 per gli apparecchi installati prima del 1 gennaio 2003, conformati ai requisiti tecnici di legge: entro 15 febbraio 2003 (rinviato al mese successivo) si doveva procedere alla denuncia su modello ministeriale per il rilascio del nulla-osta e contestuale versamento dell'imposta dovuta per il 2003.

Con tale pagamento, nulla era dovuto per gli anni precedenti e nulla si rimborsava per eventuali pagamenti già fatti. Senza versamento e senza denuncia: gli apparecchi dovevano essere confiscati, la licenza revocata, e si incassa quanto non versato per gli anni 2001 e 2002.

Il Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2004, n. 86, dispone la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Art. 1 – comma 2, lettera c)

Per apparecchi da gioco o da intrattenimento si intendono quelli di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS.

Art. 110, comma 6 del RD 773/1931

Si considerano apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei al gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 centesimi di euro, erogate dalla macchina esclusivamente in monete metalliche.

In tutta la questione, c'è comunque un elemento fondamentale: tutte le norme relative alla richiesta di nulla osta o di omologazione e di pagamento delle imposte relative agli apparecchi, nonché tutta la modulistica predisposta dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, prevedono un solo soggetto d'imposta: il "gestore".

Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 10 aprile 2003

Articolo 1 – *Ambito di applicazione del decreto e definizioni*

Comma 2. *Ai soli fini della determinazione delle regole tecniche degli apparecchi e congegni di cui al presente decreto, si intendono:*

PRODUTTORE	colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, pronti per essere impiegati sul territorio nazionale
IMPORTATORE	colui che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte
GESTORE	colui che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli e associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo
ESERCENTE	il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 o 88 del TULPS
UTENTE	il giocatore
APPARECCHIO O CONGEGNO	il complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e schede di gioco e della connessione per la comunicazione

Il Decreto del Ministero delle Finanze 7 agosto 2003 “Determinazione forfetaria della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimento e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall’utilizzazione di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2003, n. 209, non lascia spazio ad alcun dubbio sulla figura del soggetto passivo d’imposta.

All’articolo 1, comma 2, cita esplicitamente: “il soggetto passivo d’imposta è il gestore, cioè colui che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli e associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.”

All’articolo 3, primo comma, c’è la conferma: “il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi di cui al presente decreto è effettuato dal gestore ...”

L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha pubblicato uno schema delle “Operazioni a cura degli operatori” (cfr sito Internet www.aams.it). In tale schema non sono mai coinvolti gli esercenti (circoli), ma solo ed esclusivamente i Produttori, gli Importatori e i Gestori. Inoltre, con la circolare

n. 2 del 10 aprile 2003 la stessa Amministrazione si è occupata anche della eventuale cessione degli apparecchi. Nel testo della citata circolare si specifica che per venditore si intende “il Gestore cedente” e per compratore si specifica “il Gestore acquirente”. Mai sono previste differenti forme di trasferimento di proprietà da quelle tra gestori, e mai l’esercente (circolo) è chiamato in causa per formalità amministrative o per pagamenti di imposte. Perfino nell’ipotesi di apparecchiature destinate alla demolizione la modulistica Ministeriale fa riferimento unicamente al Gestore.

Giochi e videogiochi

*Risoluzione Ministeriale 38/E
del 15 marzo 2004*

Si tratta di una pronuncia determinante, che ferma definitivamente le continue capriole interpretative di enti, gestori e circoli sul trattamento tributario dei giochi e video giochi installati nei Circoli.

La risoluzione prospetta due ipotesi:

IPOTESI A

Apparecchi installati nei circoli (noleggio), con partecipazione percentuale sugli incassi. I Circoli percepiscono un compenso rapportato agli incassi, quale remunerazione dei servizi resi (spazio, energia, custodia, pulizia). Il Circolo emette fattura al Gestore per i servizi resi in via continuativa (l’obbligo di emissione fattura è subordinato a determinate condizioni). Il gestore assolve le imposte sugli intrattenimenti e Iva connessa.



Sull'obbligo di emissione della fattura (IVA 20%) da parte del Circolo al Gestore degli apparecchi, la risoluzione Ministeriale precisa:

Ai fini della rilevanza IVA dei servizi prestati dal Circolo nei confronti del Gestore, si deve, verificare se, in concreto, sussista o meno una complessa struttura organizzativa diretta alla manutenzione e gestione degli apparecchi da divertimento, tenendo conto, anche sotto il profilo quantitativo, dell'entità dell'attività svolta attraverso l'utilizzo degli stessi apparecchi.

Vuol dire che il Circolo ha l'obbligo di emettere fattura verso il gestore solo quando si realizzano due condizioni:

1) sussiste una complessa struttura organizzativa diretta alla manutenzione e gestione degli apparecchi da divertimento, verificata mediante questi parametri: la quantità di spazio riservato agli apparecchi (rispetto ai mq totali), l'energia elettrica consumata per il funzionamento, le persone che si occupano della custodia, il tempo dedicato per la pulizia;

2) l'attività è rilevante per gli incassi dall'utilizzo degli apparecchi (la valutazione si fa sull'incasso complessivo, non solo sulla percentuale che rimane al circolo). L'interpretazione personale ci porta a considerare rilevante l'attività quando l'incasso di tutti gli apparecchi presenti nel circolo supera le quote forfetarie stabilite dall'Agenzia delle entrate, calcolato, ovviamente, solo sugli incassi dei giochi di proprietà del circolo.

Categoria	Tipologia	Imponibile forfetario
AM1	Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o a gettone o affittati a tempo	€ 3.500,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o a gettone	€ 300,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (calcio balilla - bigliardini e simili)	€ 270,00
M4	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (flipper - gioco al gettone azionato da ruspe - gioco elettromeccanico dei dardi e simili)	€ 800,00
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e simili)	€ 280,00

Dalle informazioni raccolte in diversi anni tra i circoli, la media degli incassi annui da apparecchi da intrattenimento oscilla tra i 300 e i 1500 euro. Trattasi di importi che escludono qualsiasi possibilità di determinare come “rilevante” l’attività svolta dai circoli. Conseguentemente escludono i circoli dall’obbligo di emettere fattura nei confronti del Gestore, il quale per la percentuale lasciata al circolo, si deve quindi accontentare di una semplice ricevuta, regolarizzata con marca da bollo da euro 1,29 qualora l’importo della quietanza sia pari o superiore a € 77,47.

IPOTESI B

Apparecchi concessi in locazione ai circoli. I Circoli trattengono l’incasso e corrispondono un compenso al gestore. Il gestore emette fattura con IVA 20% al circolo per il compenso percepito (affitto). Il gestore non paga ISI e IVA connessa perché non svolge attività di intrattenimento, ma si limita a concedere al circolo l’uso degli apparecchi. Il circolo non paga imposte perché la natura ricreativa dell’attività è istituzionale.

Per superare ogni discussione con il Gestore, che non è legittimato a valutare i parametri previsti per il caso precedente, bisognerà trasformare il rapporto in locazione degli apparecchi. Tale scelta diventerebbe vantaggiosa per lo stesso gestore (noleggiatore), che non pagherebbe ISI e IVA, e incasserebbe un canone di locazione indipendentemente dagli introiti per l’utilizzo degli apparecchi.

Naturalmente vanno ridiscusse le condizioni con il gestore. Ogni valutazione di opportunità e convenienza spetta ai singoli circoli.

Sintesi della *Risoluzione Ministeriale 38/E del 15 marzo 2004* sugli apparecchi da gioco e intrattenimento installati nei Circoli.

Ipotesi A	Ipotesi B
Apparecchi a noleggio con partecipazione percentuale	Apparecchi in affitto con canone periodico
Il Circolo emette fattura con iva 20% nei confronti del Gestore, solo a due condizioni: - esiste una complessa struttura organizzativa - è rilevante il volume degli incassi	Il Gestore emette fattura con iva 20% nei confronti del Circolo
Basta una ricevuta con marca da bollo da € 1,29 se l'importo supera € 77,47	Per il circolo, le attività ricreative sono istituzionali e quindi esenti da imposte sia ISI che IVA
Il Gestore versa ISI 8% e IVA 20%	Il Gestore non versa imposte

D.M. 27 ottobre 2003 (G.U. 3 novembre 2003)

Con riferimento alla superficie destinata alla somministrazione (bar) nei circoli ne possono essere installati un numero preciso.

Fino a 14 mq	Da 15 a 30 mq	Da 31 a 50 mq	Da 51 a 150 mq	Oltre 150 mq
0	1	2	3	4

Rimanendo entro questi limiti, non è modificata l'attività di somministrazione (bar). Superando questi limiti, l'attività svolta dal circolo non è più solo quella di "somministrazione alimenti e bevande" (bar), ma diventa attività di "sala giochi", che richiede rilascio di apposita autorizzazione amministrativa (licenza di pubblica sicurezza).

Per tale attività il Circolo (esercente) diventa "soggetto passivo d'imposta" con carichi fiscali allarmanti (60% di ISI e 20% di IVA).

Controlli

Qualche Comune si è già attivato, ma per effetto delle direttive emanate dal Ministero si presume che prima o poi tutti si attiveranno per monitorare la situazione degli apparecchi da intrattenimento collocati nei pubblici esercizi, nei circoli e nelle sale da gioco.

Normalmente, i Comuni distribuiscono un modulo con spazi determinati in cui elencare gli apparecchi installati nei Circoli, con riferimento all'articolo 110 del TULPS. Per le informazioni che ho raccolto nelle centinaia di circoli visitati

in tanti anni di assistenza associativa, si può affermare che nei circoli non esistono apparecchi delle tipologie riferite ai commi 6, 7a, e 7b. La tipologia degli apparecchi elencati al comma 7c dell'articolo 110 del TULPS è quella dei cosiddetti Videogiochi secondo la definizione data dalla CM 557/B2334.12001(1), basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della partita può essere superiore a _ 0,50. Si tratta di elencare il nome degli apparecchi, il numero identificativo o di matricola e il numero del nulla-osta. Sono dati reperibili sulla documentazione obbligatoriamente rilasciata al circolo dal Gestore (noleggiatore).

L'articolo 110, RD 773 del 1931, al comma 9, reca una minaccia pericolosa.

Nei confronti di chiunque proceda alla distribuzione o installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegno in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con il sequestro degli apparecchi e la denuncia alla Amministrazione Finanziaria.

Trattasi degli apparecchi elencati nell'articolo 110 del TULPS commi 6 e 7a, 7b e 7c. Il comma 7c si riferisce specificamente ai video giochi, sia a noleggio che di proprietà.

E' il paradosso del cane che si morde la coda. Normativa e modulistica non prevedono che il circolo possa essere proprietario dei videogiochi. La legge prevede imposizioni gravose per ciascun apparecchio e il Ministero ha ordinato verifiche a tappeto, anche sui circoli.

I videogiochi senza nulla osta (sia di proprietà che a noleggio) sono sequestrati e inviati alla rottamazione. Per i videogiochi a noleggio il gestore dovrà risponderne, per quelli di proprietà il circolo è condannato a una ammenda pesantissima e il presidente denunciato all'autorità finanziaria. Al circolo proprietario dei videogiochi, non resta che sbarazzarsene al più presto.

Per gli apparecchi privi di nulla osta rilasciato dai Monopoli di Stato, che non potranno essere collegati in rete entro il 31 ottobre 2004, la legge ha imposto l'obbligo di distruzione entro il termine ultimo del 31 maggio 2004, con previsione di sanzioni amministrative e penali per coloro che non vi provvedono. L'obiezione che i videogiochi in proprietà sono concessi ai soci in uso gratuito, non modifica oneri e obblighi.

Suggerimenti per il circolo proprietario dei videogiochi: disinstallare gli apparecchi; scollegare l'alimentazione elettrica; tranciare il cavo al limite di ingresso; nascondere e coprire gli apparecchi con scritte inequivocabili ("Apparecchio non utilizzabile", "Apparecchio fuori uso").

La regolarizzazione è possibile trasformandosi in "gestori", presentando la documentazione prescritta, versando il PREU per ogni apparecchio: ISI 13,50% dell'incasso mediante F24, entro il 20 del mese per gli incassi dal 1 al 15, entro il 5 del mese per gli incassi dal 16 al 31, e con obbligo di un acconto forfetario per il 2004 di € 4.200 per i videogiochi installati fino al 31 maggio 2004, e di € 2.700 per i videogiochi installati dal 1 giugno. Ovviamente occorre presentare la documentazione prescritta da prelevare sul sito Internet www.aams.it, il documento attestante la proprietà degli apparecchi, e predisporre il collegamento telematico degli stessi entro il prossimo 31 ottobre 2004. L'eventuale ritardo della regolarizzazione, rispetto al termine del 16 marzo 2003, comporta il recupero delle imposte dovute per gli anni 2001, 2002, 2003, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Utilizzazione ludica di strumenti multimediali

L'attività è riferita essenzialmente a installazioni "Internet", che pur non avendo finalità principalmente ludiche offrono la possibilità di utilizzare servizi riconducibili nell'ambito del-

l'imposta sugli intrattenimenti e IVA connessa (come per i video giochi).

La base imponibile deve essere determinata secondo il criterio delle attività soggette a ISI svolte congiuntamente ad attività non soggette. L'organizzatore deve ripartire proporzionalmente gli introiti tenendo conto dell'incidenza percentuale di tale attività di intrattenimento rispetto agli altri servizi non aventi carattere ludico offerti dall'installazione Internet.

La normativa di riferimento è riportata correttamente alle pagine 18 e 19 del NOI Book n. 5, e qui ripetuta solo sinteticamente.

Per l'autorizzazione a offrire servizi di telecomunicazione, Internet e telefax occorre: dichiarazione al Ministero delle comunicazioni; iscrizione alla Camera di Commercio; nulla osta antimafia; autocertificazione penale; versamento di 129 euro (250 mila lire) per la concessione governativa.

Inoltre, durante la gestione, bisogna garantire: sicurezza delle operazioni in rete, integrità della rete, interconnessione servizi e protezione dei dati; il rispetto delle norme in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente; utilizzo di hardware omologato; pubblicità delle condizioni di offerta del servizio; identificazione e registrazione degli utenti

La durata della concessione è di nove anni, rinnovabili. Il servizio abusivo è sanzionato con €5.165 e forzatamente interrotto.

Successivamente all'uscita del NOI Book 5, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2003, è stata pubblicata la Delibera 102/03/cons del 15 aprile 2003:

“Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 6 del DPR 318/1997, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell'esercente (bar, albergo, pizzeria, tabaccheria) che non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.”

Per i Circoli, considerati “esercenti”, e non aventi come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, la semplificazione è pressoché totale, ed esonera da tutti gli adempimenti elencati nel NOI Book n. 5.

Capitolo 3

Feste

Manifestazioni
di sorte locali

Lotterie, tombole e pesche

Modulistica


Ispettorati compartimentali AAMS

Pubbliche raccolte
di fondi

Sponsorizzazioni
e pubblicità

Erogazioni liberali

Iscrizione al REC



Manifestazioni di sorte locali

Lotterie - Tombole - Pesche

Dal 12 aprile 2002 è entrato in vigore il DPR 26 ottobre 2001, n. 430. Il provvedimento disciplina, oltre alle operazioni a premio, che riguardano le imprese produttrici o commerciali, le manifestazioni di sorte locali, che coinvolgono gli enti non commerciali, per i quali rappresentano una tipica fonte di reperimento di fondi.

Sono considerate “manifestazioni di sorte locali” le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza comunque denominati (Sottoscrizioni, Riffe, Vaso della fortuna, ecc.). L’articolo 13 del DPR 430/2001 vieta, in via generale, dette manifestazioni, fatta eccezione per le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, a condizione che le manifestazioni in parola siano necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. In mancanza dell’effettiva necessità di reperimento di risorse e in tutti i casi in cui le manifestazioni vengano organizzate in difformità da quanto previsto nel decreto citato, l’Autorità prefettizia può vietarne l’esecuzione.

Lo stesso articolo 13 autorizza le tombole organizzate per meri fini ludici in ambito familiare e privato. Le tombolate organizzate per puro gioco, all’interno del circolo, riservate ai tesserati e senza pubblicità verso l’esterno, non sono soggette ad autorizzazioni.

In ogni caso i premi in palio devono consistere in servizi e beni mobili; sono tassativamente esclusi i premi in denaro, in titoli, valori bollati, carte di credito e preziosi. Debbono intendersi abrogate le norme precedenti.

LOTTERIE

Sono manifestazioni di sorte effettuate attraverso la vendita di biglietti (contrassegnati da serie e numerazione progressiva), staccati da registri a matrice, che danno diritto alla vincita di uno o più premi se e in quanto estratti secondo un certo ordine.

L'ambito territoriale in cui può essere svolta la lotteria è circoscritto al territorio della Provincia, in cui si svolge l'evento di sorte, mentre l'ammontare complessivo dei biglietti emessi non può superare la somma di 51.645,68 euro (100 milioni di lire), indipendentemente da come sia frazionato il prezzo dei biglietti medesimi.

TOMBOLE

Sono manifestazioni effettuate utilizzando cartelle contrassegnate da serie e numerazione progressiva, recanti una data quantità di numeri da 1 a 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune sul cui territorio la tombola si estrae e ai comuni limitrofi. Si può emettere un numero illimitato di cartelle, ma i premi a disposizione dei partecipanti non possono superare l'importo di 12.911,42 euro (25 milioni di lire).

■
39

PESCHE e banchi di beneficenza

Sono manifestazioni basate sulla sorte, effettuate attraverso la vendita di biglietti, una parte dei quali viene abbinata ai premi messi in palio.

Non è consentita la vendita di biglietti al di fuori del territorio comunale ove si svolge la pesca, mentre il ricavato non può eccedere la somma di 51.645,68 euro (100 milioni di lire).

ADEMPIMENTI

Per garantire la trasparenza e il regolare andamento delle iniziative, il legislatore ha predisposto numerosi adempimenti, che i legali rappresentanti degli enti interessati dovranno porre in essere.

Agli adempimenti previsti dal DPR 26 ottobre 2001, n. 430, la Finanziaria 2004 (D.Lgs. 269/2003, art.39 c.13-quinquies) ha aggiunto l'obbligo di una comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da inviare, insieme con il regolamento, prima di intraprendere qualsiasi manifestazione e prima della comunicazione al Prefetto e al Sindaco, con un anticipo di almeno 70 giorni. Decorso 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza adozione di provvedimento espresso da parte dei Monopoli di Stato si intende rilasciato il nulla osta. Lo stesso ente può subordinare il nulla osta a specifiche prescrizioni affinché le attività che si intendono intraprendere non coincidano con attività dello Stato. Lo svolgimento abusivo di manifestazioni di sorte locali, in caso di diniego del nulla osta o senza l'osservanza delle prescrizioni impartite, è punito con l'arresto fino a un anno.

In pratica, non è possibile presentare al Prefetto e al Comune la prevista comunicazione se prima non si è ottenuto il nulla-osta dell'AAMS, o non siano decorsi i 30 giorni di silenzio-assenso. Poiché i 30 giorni per l'AAMS decorrono dalla data di arrivo della raccomandata e non dalla data di spedizione, per tutelarsi sui tempi postali, la comunicazione deve essere spedita almeno 70 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

L'organizzazione delle manifestazioni deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione; eventuali variazioni delle modalità di svolgimento delle manifestazioni dovranno essere comunicate ai predetti organi tempestivamente per consentire l'effettuazione dei controlli.

Sintesi schematica dei giorni che occorrono per formalizzare la manifestazione	Recapito della raccomandata	Termine per Azienda Autonoma Monopoli di Stato	Comunicazione al Prefetto e al Sindaco	Totale giorni prima di iniziare la manifestazione
	10 giorni	30 giorni	30 giorni	70 giorni

A seconda del tipo di manifestazione, dovrà essere allegata alla comunicazione la documentazione relativa:

1) per le LOTTERIE

Regolamento, quantità e natura dei premi assegnati, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

2) per le TOMBOLE

Regolamento con la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo della singola cartella; documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. L'ammontare della cauzione deve risultare di importo corrispondente al valore complessivo dei beni in palio, determinato in base al costo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi.

La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. Dovrà essere prestata mediante deposito in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

3) per le PESCHE o banchi di beneficenza

Numero dei biglietti che si intende vendere e il relativo prezzo.

CONTROLLO

Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni compete ai comuni, ai quali sono destinate anche le somme che scaturiscono da eventuali sanzioni.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle dovrà risultare esplicitamente nelle fatture di acquisto rilasciate dallo stampatore o dal rivenditore specializzato.

Per le lotterie e per le tombole, un rappresentante dell'ente organizzatore provvede, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i biglietti e le cartelle invendute, verifica che corrispondano alle numerazioni indicate dal fornitore sulla fattura di acquisto, e li elenca in un verbale e pubblicamente li dichiara nulli agli effetti del gioco.

ESTRAZIONE

L'estrazione, che dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco (il quale può incaricare anche un responsabile del Circolo), è pubblica, con modalità portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, e dovrà essere redatto processo verbale, del quale una copia sarà consegnata al funzionario comunale e una copia sarà inviata al Prefetto.

Per le pesche, un responsabile dell'ente promotore controllerà il numero dei biglietti invenduti e procederà, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo verbale. Copia dello stesso sarà consegnata al funzionario comunale e inviata al Prefetto.

Per le tombole, entro 30 giorni dall'estrazione, dovrà essere presentata all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori (ricevuta sottoscritta al vincitore, o elenco dei premi con firma per ricevuta dei vincitori). Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, potrà disporre l'immediato svincolo della cauzione, che per la mancata consegna dei premi ai vincitori sarà incamerata dal comune.

SANZIONI

Per operazioni attivate senza autorizzazione, sanzione da una a tre volte l'IVA dovuta, comunque non inferiore a 2.582,28 euro (5 milioni di lire). La sanzione è raddoppiata (5.164,57 euro, 10 milioni di lire) qualora le operazioni siano continuate quando ne sia stato vietato lo svolgimento. Condanna alla pubblicazione della sanzione a mezzo stampa.

Con il pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla notifica, è prevista la riduzione a un sesto del massimo 430,38/860,76 euro (833.333/1.666.666 lire).

ASPETTI FISCALI

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/1972, sono sempre esclusi da IVA gli importi pagati dai partecipanti alle lotterie, tombole e pesche di beneficenza.

Gli stessi introiti potranno essere irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi (sia Irpeg che Irap) nel solo caso in cui sia applicabile, nei confronti dell'ente non profit organizzatore, il precetto di cui all'articolo 108, comma 2 bis, lettera a) del DPR 917/1986, che così dispone: "non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione".

Per godere della norma citata, debbono essere presenti contemporaneamente tre condizioni: l'occasionalità, la ricorrenza particolare e il modico importo dei beni messi in palio.

IRPEF SUI PREMI

Il comma 1 dell'art. 30 del DPR 600/1973 stabilisce l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con facoltà di rivalsa) per le vincite derivanti dalla sorte.

Sul valore dei premi, quindi, si deve versare l'imposta, che il comma 2 dello stesso articolo 30 del DPR 600/1973 stabilisce nel 10% per lotterie, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza. La possibilità di rivalsa significa che l'organizzazione può chiedere al vincitore il risarcimento dell'imposta del 10%. In tale caso, tuttavia, la legge stabilisce che il vincitore può pretendere la sostituzione con un premio di valore inferiore, pari all'imposta gravante sul premio originario, con possibilità di conguagliare in denaro le eventuali e inevitabili differenze di valore. Poiché la legge parla di ritenuta da operare sul "valore" dei premi, significa che il riferimento è l'eventuale costo risultante dalla fattura di acquisto o, in caso di premi ricevuti in donazione, il valore di mercato (ovvero quanto costerebbero i premi se fossero acquistati).

Il comma 1 dell'art. 30 del DPR 600/1973, esonera dalla ritenuta del 10% i premi del valore inferiore a 25,82 euro (50.000 lire) attribuiti allo stesso vincitore. Se il valore del premio, o la somma del valore dei premi attribuiti allo stesso sog-

getto (vincitore), superano l'importo di 25,82 euro (50.000 lire), la ritenuta del 10% si applica sull'intero valore.

Il versamento della ritenuta si effettua entro il 16° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della manifestazione, utilizzando il modello unico F24 e con codice tributo 1046.

La circolare Ministero delle Finanze 26/06/1998, n. 168, all'articolo 7.8, comma 6, conferma che la ritenuta del 10% "non è dovuta per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza promosse in occasione di feste e sagre a carattere locale".

Con risoluzione n. 54/E del 26 marzo 2004, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il valore normale sul quale deve essere operata la ritenuta (a titolo di imposta o a titolo di acconto) deve essere sempre assunto al netto dell'IVA.



“MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI” - DPR 430 del 2001

L'articolo 13 del Decreto autorizza le tombole organizzate per meri fini ludici in ambito familiare e privato.

Le tombolate organizzate per puro gioco, all'interno del circolo, riservate ai tesserati, senza pubblicità verso l'esterno, con premi in servizi e beni di modico valore, esclusione tassativa di beni in denaro, titoli, valori, carte di credito e preziosi: non sono soggette ad autorizzazione, non si fa luogo a dichiarazione, non c'è ritenuta d'acconto, non ci sono tasse da pagare.

SINTESI	LOTTERIE	TOMBOLE	PESCHE
Biglietti e cartelle	Serie e numerazione progressiva (risultante da fattura di acquisto)		
Ambito territoriale	Provincia	Comune e limitrofi	Comune
Limite importo biglietti	€ 51.645,69		€ 51.645,69
Limite valore premi		€ 12.911,42	
Prima Comunicazione	all'Agenzia dei Monopoli di Stato (con regolamento allegato) deve pervenire con 30 giorni di anticipo sulla seconda comunicazione		
Seconda Comunicazione	al Prefetto e al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione		
Allegati alla comunicazione	Regolamento Quantità e natura dei premi Quantità e prezzo biglietti Luogo di esposizione premi Luogo e tempi di estrazione e distribuzione premi vinti	Regolamento Elenco dei premi Prezzo delle cartelle Documento di Cauzione, a favore del Comune, pari al valore dei premi in palio	Numero dei biglietti Prezzo dei biglietti
Ente controllore	Comune		
Estrazione con la presenza	Incaricato del Sindaco		
Prima dell'estrazione	Verbale e dichiarazione pubblica di annullamento dei biglietti invenduti		Controllo biglietti venduti e verbale chiusura operazioni
All'estrazione	Redazione di verbale		
Copia del verbale a	Incaricato del Sindaco e Prefetto		
Al termine dell'operazione, consegnare al Comune		Documenti di avvenuta consegna premi ai vincitori	
IVA	Esclusione		
IRPEG e IRAP	Possibile non rilevanza (art 108, c.2-bis, a) del Tuir)		
IRPEF 10 % sui premi con valore superiore a € 25,82	versare con F24, c.trib.1046, entro il 16 del mese dopo	Non dovuta (Circ. Min. 26/06/1998, n. 168, articolo 7.8, comma 6)	

Raccomandata
con ricevuta
di ritorno

COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

All'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di

.....
.....

Il sottoscritto, nato a il
Codice fiscale, residente a in n.....
rappresentante legale dell'Associazione di Promozione Sociale
con sede a in n. codice fiscale

COMUNICA

ai sensi del Decreto Legislativo 269 del 2003, articolo 39, comma 13-quinquies, che dal giorno
..... al giorno, in occasione della (festa/ricorrenza/ecc)
..... intende svolgere una Lotteria/Tombola/Pesca di beneficenza, mediante
vendita di biglietti/cartelle nel territorio provinciale/comunale di

Ai sensi del citato Decreto Legislativo, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della presente,
attestati dalla ricevuta di ritorno, in assenza di provvedimento espresso da parte di Codesta Azienda
Autonoma dei Monopoli di Stato, per effetto del principio del silenzio-assenso, il nulla-osta si
intende comunque rilasciato.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante (presidente)

Allegati:

- (per le lotterie) regolamento, elenco (quantità e natura) dei premi assegnati, quantità e prezzo dei
biglietti da vendere, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la
distribuzione dei premi ai vincitori.

- (per le tombole) regolamento con la descrizione analitica dei beni assegnati e l'indicazione del
prezzo della singola cartella; documentazione che attesti il versamento di apposita cauzione a
favore del comune nel cui territorio viene svolta la tombola.

- (per pesche o banchi di beneficenza) regolamento con numero e prezzo dei biglietti da vendere.

COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Al Signor Prefetto della Prefettura di

Al Signor Sindaco del Comune di

Il sottoscritto, nato a il Codice fiscale,
residente a in n.... rappresentante legale dell'Associazione di Promozione
Sociale con sede a in n. codice fiscale

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 14 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, che dal al, in
occasione della (festa/ricorrenza/ecc) intende svolgere una Lotteria/Tombola/Pesca
di beneficenza, mediante vendita di biglietti/cartelle nel territorio provinciale/comunale di

Si attesta che la comunicazione all'Ispettorato Compartimentale dell'Azienda Autonoma dei
Monopoli di Stato è stata inoltrata con raccomandata del e risulta pervenuta alla
medesima in data, come attestato dalla cartolina di ritorno di cui si allega
documentazione, ed essendo trascorsi 30 giorni senza provvedimenti espressi dell'A.A.M.S., per
effetto del silenzio-assenso il nulla-osta è ritenuto concesso.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante (presidente)

Allegati:

- fotocopia della raccomandata inoltrata all'Amministrazione Autonoma di Monopoli di Stato nei tempi prescritti dal Decreto Legislativo 269/2003 articolo 39, comma 13-quinquies, e fotocopia della cartolina ricevuta di ritorno attestante i 30 giorni trascorsi dal ricevimento della raccomandata.
- (per le lotterie) regolamento, elenco (quantità e natura) dei premi assegnati, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la distribuzione dei premi ai vincitori.
- (per le tombole) regolamento con la descrizione analitica dei beni assegnati e l'indicazione del prezzo della singola cartella; documentazione che attesti il versamento di apposita cauzione a favore del comune nel cui territorio viene svolta la tombola.
- (per pesche o banchi di beneficenza) regolamento con numero e prezzo dei biglietti da vendere.

VERBALE DI ANNULLO DEI BIGLIETTI E DELLE CARTELLE INVENDUTE

Con riferimento alla manifestazione (Lotteria, Tombola)
regolarmente comunicata alla Prefettura di e al Comune di
con comunicazione in data,
oggi/...../..... alle ore,
il sottoscritto, nato a il Codice fiscale,
residente a in n.
rappresentante legale dell'Associazione di Promozione Sociale con sede a
..... in n. codice fiscale,
alla presenza dell'incaricato del Sindaco, Signor

DICHIARA E ATTESTA

ai sensi dell'articolo 14 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430,

che prima dell'estrazione i biglietti e le cartelle invendute ritirate e qui elencate, sono dichiarate
nulle agli effetti del gioco la cui estrazione è prevista per le ore del

Biglietti/Cartelle	Serie	Dal numero	al numero

Si conferma che le serie e i numeri elencati corrispondono a quelli indicati nella fattura di acquisto
ricevuta dal fornitore documento n. in data

Luogo e data

Firma del legale rappresentante (presidente)
Firma del rappresentante del Sindaco

VERBALE DI ESTRAZIONE DEI PREMI

Con riferimento alla manifestazione (Lotteria, Tombola)
 regolarmente comunicata alla Prefettura di e al Comune di
 con comunicazione in data,
 oggi/...../..... alle ore,
 il sottoscritto, nato a il Codice fiscale,
 residente a in n.....
 rappresentante legale dell'Associazione di Promozione Sociale con sede a
 in n. codice fiscale

alla presenza dell'incaricato del Sindaco, Signor

DICHIARA E ATTESTA

ai sensi del comma 8, articolo 14, DPR 26 ottobre 2001, n. 430,

l'estrazione dei premi, avvenuta secondo il regolamento allegato alla comunicazione sopra citata:

Premio	Abbinato al biglietto (serie e numero)	Il biglietto vincente è stato presentato da (Cognome e nome)	Data e Firma del vincitore per ricevuta del premio

Si conferma che le serie e i numeri elencati corrispondono a quelli indicati nella fattura di acquisto ricevuta dal fornitore documento n. in data

Luogo e data

Firma del legale rappresentante (presidente)

Firma del rappresentante del Sindaco

**COMUNICAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA DEI PREMI
AI VINCITORI DELLA TOMBOLA**

Con riferimento alla Tombola
 regolarmente comunicata alla Prefettura di e al Comune di
 con comunicazione in data,
 estratta alla presenza dell'incaricato del Sindaco signor in data .../.../.....,
 il sottoscritto, nato a il Codice fiscale,
 residente a in n....
 rappresentante legale dell'Associazione di Promozione Sociale con sede a
 in n. codice fiscale

DICHIARA E ATTESTA

ai sensi del comma 10, articolo 14, del DPR 26 ottobre 2001, n. 430,
 che i premi sono stati consegnati ai vincitori, come risulta dallo schema seguente riportante la firma
 dei riceventi

Premio	Abbinato al (tabella, Tomba, Quattro, Cinquina, Tombola)	Cartella vincente (serie e numero)	Cognome e Nome del vincitore	Data e Firma del vincitore per ricevuta del premio

Verificata la regolarità della presente documentazione, il sottoscritto chiede che venga disposto l'immediato svincolo della cauzione prestata al Comune per l'importo di euro, in data .../.../.....

Luogo e data

Firma del legale rappresentante (presidente)

Ispettorati compartimentali AAMS

<i>Ispettorato Compartimentale</i>	<i>Competenza territoriale</i>
1) Alessandria via Urbano Rattazzi, 35	Alessandria, Asti, Biella, Pavia, Vercelli
2) Ancona via Valle Miano, 30	Ancona, Ascoli Piceno, Forlì, Macerata, Pesaro, Rimini
3) Bari viale De Blasio, 20	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto
4) Bologna via Riva di Reno, 68	Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna
5) Brescia via Solferino, 57	Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza
6) Cagliari via La Palma, 2	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
7) Cosenza via Montesanto, 116	Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia
8) Firenze via De' Conti, 2/A	Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
9) Genova via A. Cecchi, 15	Genova, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Savona
10) Messina via del Vespro, 53	Messina, Catania, Reggio Calabria, Siracusa
11) Milano via San Marco, 32	Milano, Como, Lecco, Lodi, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio, Varese
12) Napoli piazza Nazionale, 94/D	Napoli, Benevento, Caserta
13) Palermo via G. La Farina, 25/27	Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Trapani
14) Parma via Umbria, 9	Reggio Emilia, Parma, Cremona, Mantova, Piacenza,
15) Perugia via Canali, 12	Perugia, Arezzo, Rieti, Terni
16) Pescara via Quarto dei Mille, 4	Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, L'Aquila, Teramo
17) Roma via F. A. Pigafetta, 22	Roma, Frosinone, Grosseto, Latina, Viterbo
18) Salerno via S. Baratta, 108	Salerno, Avellino, Potenza
19) Torino via Governolo, 8/C	Torino, Aosta, Cuneo
20) Trento Vicolo del Vo', 32	Trento, Belluno, Bolzano
21) Trieste via Malaspina, 24	Trieste
22) Udine via Europa Unita, 101	Udine, Gorizia, Pordenone, Treviso
23) Venezia Sestriere Santa Croce, 360	Venezia, Padova, Rovigo

Pubbliche raccolte di fondi

La legge IVA prevede nelle norme generali l'imposizione per operazioni abituali lasciando quindi fuori campo IVA quelle occasionali ("...le attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'IVA". - Ministero delle Finanze - Ufficio Sostituti D'imposta - Prot. n. 2000/27853 - Circolare 43/E - Roma, 8 marzo 2000).

Le norme sulle "occasionalità raccolte pubbliche di fondi", di cui si riporta integralmente il testo, è chiarissima e non necessita di interpretazioni.

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Suppl. ord. alla G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998)

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Sezione I - Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2 - Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.

1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

Comma 2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.



La Circolare 43/E del 8 marzo 2000 fornisce alcune esemplificazioni: somministrazione di alimenti e bevande, vendita di gadget pubblicitari e oggettistica, sponsorizzazioni correlate all'evento, cene sociali, lotterie, giochi e intrattenimenti. I proventi non imponibili possono essere realizzati anche con la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore di beni venduti o dei servizi resi.

Della OCCASIONALE RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI occorre dare preventiva comunicazione all'Ufficio SIAE competente per territorio. La SIAE è autorizzata a controllare l'applicazione delle norme fiscali agevolative per gli enti non commerciali per conto del Ministero delle Entrate, al punto da aver poteri ispettivi al pari della Guardia di Finanza.

Si precisa che per le manifestazioni che prevedono esecuzioni musicali dal vivo o con riproduzione, sono sempre dovuti i diritti d'autore, perché sono "diritti", non imposte.

Di ogni singola Raccolta di fondi è obbligatorio redigere un apposito rendiconto, indipendentemente dal rendiconto economico e finanziario annuale di tutta l'attività.

Tale rendiconto, che deve essere fatto entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta (cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo), è da tenere e conservare presso l'archivio del circolo, a disposizione per eventuali richieste da parte degli uffici finanziari. Ai fini pratici, può essere riportato in calce al bilancio generale o sul libro dei verbali delle assemblee. Del rendiconto in oggetto devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi non imponibili al fine di poter controllare in modo efficace sia le modalità di reperimento sia quelle di impiego dei fondi.

Esempio

RENDICONTO ex articolo 108, comma 2-bis, lettera a), DPR 917/1986	
Raccolta pubblica di fondi per la ricorrenza	
del patrono San	
del	
svolta dal Circolo NOI	
Via., n. – Località	
Codice fiscale/Partita IVA	
ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>
Contributi da soci	
Contributi da privati	
Contributi da imprese	
Contributi da enti pubblici	
Contributi da altre associazioni	
.....	
Totale entrate	
USCITE	
Spese per merci	
Spese per servizi	
Spese per personale	
Spese per	
.....	
Totale uscite	
Risultato della raccolta pubblica (Entrate – Uscite)	

Sponsorizzazioni e pubblicità

Il contratto di sponsorizzazione o di pubblicità è un accordo in virtù del quale un soggetto (sponsorizzato) si obbliga ad associare al proprio nome e immagine, ovvero alla propria attività, il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (sponsor) in cambio della corresponsione di un corrispettivo in denaro o in natura. Tipici esempi di sponsorizzazione sono le attività sportive mediante le quali lo sponsor ottiene la reclamizzazione del proprio marchio o di un proprio prodotto sulle tute, sulle borse e sulle tenute da gioco.

Oltre alle attività sportive, la sponsorizzazione può interessare anche altri eventi, come la realizzazione di manifestazioni culturali, convegni e congressi, spettacoli e concerti, feste e sagre, o compimento di imprese eccezionali. Tipici esempi di pubblicità sono la reclamizzazione del proprio marchio o di un proprio prodotto su opuscoli illustrativi, locandine delle manifestazioni, calendari, house organ associativo, banner su sito Internet, striscioni pubblicitari e altri spazi all'interno dell'area in cui si svolge la manifestazione.

L'elargizione o contributo liberale, l'oblazione o la cosiddetta offerta libera è tale solo se in contropartita per il ricevente non è prevista alcuna prestazione.

Ai fini del trattamento fiscale, è importante distinguere tra sponsorizzazioni vere e proprie, pubblicità e contributi liberali e oblazioni. La sponsorizzazione e la pubblicità, siano esse formalizzate in contratti scritti o assumano semplicemente la forma degli accordi verbali, sono accordi bilaterali che prevedono prestazioni a carico di entrambe le parti: lo sponsor paga, lo sponsorizzato pubblicizza.

L'oblazione o erogazione liberale, invece, è un atto unilaterale che non pone alcun obbligo a carico di chi riceve.

Poiché la differenza assume una certa rilevanza in materia di imposte dirette e di Iva, è essenziale che il contratto, in ogni

caso (sponsorizzazione, pubblicità, erogazione liberale) risulti da accordo scritto.

La sponsorizzazione è un contratto per il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di corrispettivo, in denaro o in natura, ad associare o abbinare per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali, ecc. il nome (prodotto, marchio, servizi, attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsor alla manifestazione è conseguente all'onere sostenuto dallo sponsor. Nel contratto di sponsorizzazione, l'impresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato quale veicolo della propria immagine, traendone importanza e prestigio.

La pubblicità è un contratto per il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di corrispettivo, in denaro o in natura, ad esporre per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali, ecc. il nome (prodotto, marchio, servizi, attività produttiva) dello sponsor senza connessione con il proprio nome, e in rapporto di semplice occasionalità rispetto all'evento, su cartelli, insegne, manifesti, depliant, striscioni, pubblicazioni promozionali, richiami acustici e visivi. Nel contratto di pubblicità, l'impresa sponsorizzante utilizza l'attività svolta dal soggetto sponsorizzato per reclamizzare la propria immagine, o prodotto, marchio, servizi, attività, ecc.

Il contratto è obbligatorio e può essere anche solo verbale, ma è consigliabile la forma scritta a tutela degli accordi. E' sufficiente un scambio di lettere di proposta e accettazione.

Ai fini fiscali la forma scritta può consentire allo sponsor di giustificare e provare la corresponsione del corrispettivo in denaro o in natura, e l'imputazione del relativo costo nella contabilità aziendale.

Nel contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, vanno inseriti: la durata, i termini di pagamento, le obbligazioni promozionali e le ipotesi di risoluzione del contratto. Il contratto di sponsorizzazione e pubblicità NON rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di registrazione.

FAC SIMILE DI CONTRATTO

L'anno, il giorno, del mese di, in, Via, presso, tra la società, domiciliata a, in Via, partita IVA, nella persona del legale rappresentante signor, nato a, il, residente in, Via, n., codice fiscale, di seguito nominata "società sponsorizzante"

E l'associazione, con sede in, Via, n., codice fiscale/partita IVA, nella persona del presidente e legale rappresentante signor, nato a, il, residente in, Via, n., codice fiscale, di seguito nominata "associazione sponsorizzata"

PREMESSO

che l'associazione di promozione sociale svolge attività di animazione e promozione del tempo libero, si conviene e si stipula il presente contratto di sponsorizzazione pubblicitaria disciplinato dalle seguenti regole:

1. L'associazione sponsorizzata si impegna per il periodo:
 - a) ad esporre presso, un manifesto pubblicitario delle seguenti dimensioni
 - b) ad apporre il marchio della società sponsorizzante sulla carta intestata dell'associazione
 - c) ad apporre il marchio della società sponsorizzante su (automezzi, autovetture, ecc) avente le dimensioni
 - d) a stampare sui manifesti e sui depliant informativi dell'associazione il marchio della società sponsorizzante avente le seguenti dimensioni, situato (in alto, in basso, a sinistra, a destra, al centro,)
 - e) ad apporre sugli indumenti sportivi (tute, maglie, ecc.) un'etichetta di cm., x, riproduttiva del marchio della società sponsorizzante in corrispondenza (petto, schiena, ecc.)
 - f) a consentire alla società sponsorizzante l'utilizzo senza limiti di riprese televisive e fotografiche riguardanti l'attività
 - g)
2. La società sponsorizzante si impegna:
 - a) a fornire il marchio societario e altro eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere al contratto in oggetto
 - b)
3. Il presente contratto ha durata dal, al, Nel caso in cui le parti del presente contratto di sponsorizzazione intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà sottoscrivere un nuovo contratto, pertanto non sono ammessi rinnovi taciti.
4. L'associazione sponsorizzata può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con altri committenti, alle le seguenti condizioni:
 - a) non può stipulare contratti di sponsorizzazione e pubblicità con società o enti concorrenti della società sponsorizzante;
 - b)
5. Per le prestazioni di sponsorizzazione del presente contratto la società sponsorizzante si impegna a erogare la somma di euro + IVA, da versare in (unica soluzione oppure a rate aventi le seguenti scadenze); l'associazione sponsorizzata rilascerà regolare fattura con quietanza di saldo.
6. Il presente contratto si considera risolto anticipatamente nel caso di inadempienze da parte di uno dei contraenti. In tal caso si fa obbligo per l'associazione sponsorizzata di restituire (oppure per la società sponsorizzante di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione pubblicitaria non è stata o non potrà essere eseguita.
7. L'eventuale pagamento di imposte comunali sulla pubblicità e di diritti di affissione è a carico di
8. Per eventuali controversie, le parti si impegnano ad affidare la lite a un arbitro scelto di comune accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

La società sponsorizzante

L'associazione sponsorizzata

IVA

Le prestazioni di sponsorizzazione e di pubblicità anche se svolte da enti non commerciali, sono considerate attività commerciale e quindi assoggettate a IVA (20%) con obbligo di fatturazione.

L'attività occasionale non comporta mai l'assoggettamento a IVA, ma lo sponsor, senza regolare fattura, non può imputarne il costo nella propria contabilità aziendale, per cui la fatturazione diventa necessaria, più che obbligatoria.

I soggetti che hanno optato per il regime agevolato della 398, scontano l'IVA forfetariamente: pubblicità 50%, sponsorizzazione 10%.

IMPOSTE DIRETTE

Le prestazioni di sponsorizzazione e di pubblicità anche se svolte da enti non commerciali, anche se occasionali, sono considerate attività commerciale.

Vanno dichiarate su modello Unico, e assoggettate a IRPEG e IRAP. I soggetti che hanno optato per il regime agevolato della 398 dichiarano il reddito da sponsorizzazione e pubblicità con il coefficiente di redditività del 3%.

IMPOSTE DIRETTE

Per lo SPONSOR

Le spese di sponsorizzazione e pubblicità sono deducibili per intero nell'esercizio in cui sono sostenute, oppure in quote costanti per cinque esercizi.

Per la risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17 giugno 1992 le spese di sponsorizzazione sono equiparate alle spese di pubblicità, e come tali integralmente deducibili dal reddito d'impresa.

Erogazioni liberali

L'oblazione o erogazione liberale è un atto unilaterale che non pone alcun obbligo a carico di chi riceve. Se chi riceve l'erogazione fosse obbligato a fare qualcosa nei confronti del donante, non si tratterebbe di erogazione liberale, ma del pagamento di un corrispettivo per una presunta prestazione di servizi o cessione di beni (attività commerciali).

La Legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 22, ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

DPR 917 del 1986 (Articolo 13-bis - Detrazioni per oneri - lettera i-quater)

Per le persone fisiche, *dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83 (4 milioni di lire), a favore delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge; b) ...*

DPR 917 del 1986 (Articolo 65 - Comma 2 - lettera c-octies)

Dal Reddito d'impresa sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a € 1.549,37 (3 milioni di lire) o al 2 per cento del reddito dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze.

HACCP

Il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136, ha attuato le direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

Il provvedimento detta le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme. Per igiene dei prodotti alimentari si intendono tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari in ogni fase: dalla raccolta, macellazione o mungitura, alla preparazione, trasformazione, fabbricazione o confezionamento, al deposito, trasporto e distribuzione, fino alla manipolazione, vendita, fornitura o somministrazione. Nella fase della somministrazione sono coinvolti i circoli con autorizzazione (licenza) bar.

■
62

Il decreto definisce "industria alimentare" qualsiasi soggetto, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, somministrazione di prodotti destinati alla alimentazione umana. Svolgendo attività di somministrazione (Bar, Mensa, Casa per ferie, Feste e Sagre) il circolo rientra nella definizione di "industria alimentare".

Gli alimenti "salubri" sono quelli idonei al consumo dal punto di vista igienico.


La responsabilità dell'industria alimentare è fatta risalire al titolare o al responsabile specificamente delegato. Nelle associazioni la responsabilità è attribuita agli amministratori, ovvero ai componenti il Consiglio eletto dall'Assemblea.

Il Responsabile, per garantire che la manipolazione e la

somministrazione dei prodotti alimentari sono effettuati in modo igienico, deve individuare nella propria attività di somministrazione, ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le procedure di sicurezza del sistema HACCP. Inoltre, deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di autocontrollo.

Le sanzioni in dettaglio:

- per mancata esibizione delle informazioni HACCP da € 1033 a € 6197;
- per mancata o non corretta applicazione del sistema HACCP da € 1549 a € 9296;
- per il mancato ritiro dal commercio di prodotti a rischio da € 5165 a € 30987.
- per la commercializzazione o somministrazione di prodotti a rischio non ritirati, arresto fino a 1 anno.



Che cos'è l'HACCP?

E' l'analisi dei rischi e l'individuazione dei punti critici di con-

trollo (Hazard Analysis Critical Control Point) che individua le fasi di rischio (pericolo) per la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari, e realizza adeguanti e tempestivi interventi per garantire l'assoluta integrità dei prodotti.

Il successo del sistema HACCP sta nella prevenzione, combinata con la possibilità di individuare i pericoli nelle fasi in cui essi hanno la maggiore probabilità di manifestarsi.

Che cosa fare?

Quello che si fa da sempre: mantenere ordine e pulizia, innanzitutto, ma con maggiore consapevolezza, conservando traccia dei controlli effettuati e garantire l'educazione igienico sanitaria del personale e degli addetti alla somministrazione.

Il protocollo HACCP è uno strumento obbligatorio, e per i Circoli NOI è stato stampato in tre versioni:

1. Somministrazione di alimenti e bevande (bar)
2. Somministrazione di pasti e bevande (mense e case per ferie)
3. Somministrazione di pasti, e di alimenti e bevande nelle feste e nelle sagre.

Il Protocollo HACCP predisposto da NOI Associazione non è un semplice manuale. Si tratta di un vero e proprio Piano di autocontrollo, che prevede tutte le possibili variabili che si possono verificare nell'attività svolta dai nostri Circoli. Il Piano non è un volume da conservare in archivio. E' uno strumento di studio e di informazione, di controllo e di certificazione.

Poiché in materia igienico sanitaria l'ente preposto è la Regione, ciascun circolo deve fare riferimento alle eventuali normative particolari aggiuntive o semplificative emanate dalla propria Regione.

(La Regione Veneto, ad esempio, ha introdotto una importante semplificazione nelle registrazioni obbligatorie riducendole a una sola: la temperatura dei frigoriferi, una volta alla settimana, dopo il turno di chiusura settimanale.)

Libretto sanitario

Norme generali

Le informazioni riportate in questo capitolo si riferiscono solo ad alcune legislazioni regionali che si sono potute verificare. A motivo dell'impossibilità di verificare la totalità della legislazione locale, non si assume responsabilità per eventuali differenziazioni, per le quali dovranno attivarsi le segreterie dei singoli comitati regionali e territoriali.

Le Regioni, non potendo abolire la legge nazionale che ha istituito il libretto sanitario personale, ne hanno sospeso l'obbligo sia di rilascio che di rinnovo, con ragionevoli motivazioni. Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che le contaminazioni alimentari avvengono non a causa di soggetti portatori di infezioni, ma di comportamenti scorretti dal punto di vista igienico nella produzione, preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti.

Negli ultimi anni il rilascio e il rinnovo del libretto è diventato una farsa. Non vi era più alcun accertamento, in qualche caso veniva chiesta la compilazione di un questionario piuttosto banale, qualche medico guardava le mani, o gli occhi, tutto si risolveva nel versamento di 10 euro: un balzello e una perdita di tempo. In pratica, non c'è da preoccuparsi se il pizzaiolo è malato di Aids o portatore di epatite C, perché queste malattie non vengono trasmesse con il contatto degli alimenti.

Occorre che la persona che manipola gli alimenti si lavi le mani quando esce dal bagno, sia scrupoloso quando ha il raffreddore, eviti il contatto degli alimenti quando ha una ferita alle mani. L'unica misura che può garantire l'igiene degli alimenti è una buona formazione degli addetti e il controllo di questa formazione.

Si prevede una specie di anagrafe delle categorie professionali a rischio, per un controllo periodico. Chi vende il sacchet-

to di patatine sigillato o il gelato confezionato non costituisce problema, ma il cuoco, l'alimentarista, il barista che confeziona panini, tramezzini, saranno schedati. L'obbligo del libretto sanitario diventa integrazione al piano di autocontrollo HACCP, ed è sostituito da corsi di informazione finalizzati alla prevenzione dei rischi derivanti dalla manipolazione degli alimenti.

La partecipazione ai percorsi formativi e informativi deve avvenire entro un mese dall'inizio della nuova attività o dall'assunzione in servizio di nuovo personale o di nuovi operatori volontari e deve avere cadenza BIENNALE. I soggetti già titolari di libretto sanitario devono partecipare a detti corsi entro DUE ANNI dalla scadenza del libretto stesso (31 dicembre 2005). Le ASL verificano la congruità dei percorsi formativi, propongono eventuali integrazioni e modifiche per tipologia degli operatori, garantiscono il supporto tecnico-scientifico.

Inoltre, è stata generalizzata una norma, già in vigore da alcuni anni, e che si inserisce nella nuova procedura che sostituisce il libretto sanitario personale, per la quale ad ogni inizio di nuova attività (il Circolo che apre il bar) e ad ogni nuova assunzione di operatore volontario per il servizio di somministrazione, il circolo ha l'obbligo di consegnare e far sottoscrivere, in copia da conservare agli atti, il documento denominato "NORME DI COMPORTAMENTO PER UNA CORRETTA PREPARAZIONE MANIPOLAZIONE SICURA DEGLI ALIMENTI", predisposto dall'Organizzazione Mondiale della sanità.

Le copie dei documenti controfirmati dagli operatori, costituiscono parte integrante del protocollo HACCP.

Nei confronti degli operatori in servizio, si deve procedere immediatamente alla consegna del documento e alla raccolta della firma su una copia dello stesso.



Norme particolari


NORME DI COMPORTAMENTO PER UNA PREPARAZIONE / MANIPOLAZIONE SICURA DEGLI ALIMENTI.

Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti, è necessario che l'operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise **NORME DI COMPORTAMENTO**, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riassunto nel seguente decalogo, adattato alle locali esigenze.

1. LAVARSI LE MANI RIPETUTAMENTE

Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e sanificate frequentemente, in particolare dopo:

- ogni sospensione del lavoro, prima di entrare in area di produzione;
- aver fatto uso dei servizi igienici;
- essersi soffiati il naso o aver starnutito;
- aver toccato oggetti, superfici, attrezzi, o parti del corpo (naso, bocca, capelli, orecchie).



2. MANTENERE UNA ACCURATA IGIENE PERSONALE

Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello spogliatoio, devono essere utilizzati esclusivamente durante la lavorazione: di colore chiaro, vanno cambiati non appena siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a motivo dell'alta presenza di batteri nei capelli. Le unghie vanno tenute corte e pulite, evitando durante il lavoro di indossare anelli o altri monili.

3. ESSERE CONSAPEVOLI DEL PROPRIO STATO DI SALUTE

In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o garza, che vanno cambiati regolarmente. In ogni caso gli addetti con ferite infette devono astenersi dal manipolare alimenti cotti o pronti al consumo.

Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali diarrea e febbre, valutando con il proprio medico l'indicazione di astenersi dal lavoro.

4. PROTEGGERE GLI ALIMENTI DA INSETTI, RODITORI ED ALTRI ANIMALI

La presenza negli ambienti di lavoro di insetti e roditori rappresenta una seria minaccia per l'integrità dei prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezioni delle finestre con retine amovibili) che con adeguati comportamenti in particolare conservando gli alimenti in contenitori ben chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti. Anche gli animali domestici (cani, gatti, uccellini, tartarughe) ospitano germi pericolosi che possono passare dalle mani al cibo.

5. MANTENERE PULITE TUTTE LE SUPERFICI E PIANI DI LAVORO

Vista la facilità con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici, soprattutto i piani di lavoro, siano perfettamente pulite. Un corretto procedimento di pulizia prevede la rimozione grossolana dello sporco, il lavaggio con detergente, il primo risciacquo, la disinfezione seguita dall'ultimo risciacquo con asciugatura finale, utilizzando solo carta a perdere.

6. RISPETTARE LE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE

Una corretta conservazione degli alimenti garantisce la loro stabilità e riduce la probabilità che possano proliferare micror-

ganismi dannosi per il consumatore ad esempio:

- i prodotti deperibili con coperture o farciti a base di crema a base di uova, panna, yogurt e prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere conservati a una temperatura non superiore a 4°C;
- gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali piatti pronti, snacks, polli allo spiedo, ecc.) devono essere conservati a temperature tra +60° e + 65°C, in speciali banchi con termostato;
- gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (quali arrostiti, roast-beef, porchetta, ecc.) e le paste alimentari fresche con ripieno devono essere conservati ad una temperatura non superiore a +10°C.

7. EVITARE DI METTERE A CONTATTO I CIBI CRUDI CON QUELLI COTTI

I cibi crudi per la possibile presenza di germi, possono contaminare quelli cotti anche con minimi contatti: questa CONTAMINAZIONE CROCIATA può essere diretta, ma anche non evidente, come nel caso di utilizzo di coltelli o taglieri già adoperati per preparare il cibo crudo, reintroducendo gli stessi microbi presenti prima della cottura. Anche nella conservazione vanno tenuti separati sia i cibi cotti dai crudi che le diverse tipologie di alimenti (es. separate carne suina da quella bovina o il formaggio dal prosciutto).

8. CUOCERE E RISCALDARE GLI ALIMENTI

Molti cibi crudi come la carne, le uova, il latte non pastorizzato, sono spesso contaminati da microbi che causano le malattie. Una cottura accurata li distruggerà completamente: è fondamentale rispettare il binomio Tempo e Temperatura che però può variare da alimento ad alimento. Nel riscaldamento dei cibi è invece buona norma raggiungere i 72°C per almeno due minuti.

9. USARE ACQUA SICURAMENTE POTABILE

10. RISPETTARE IL PIANO DI AUTOCONTROLLO

Ogni impresa alimentare dalla più piccola alla più grande deve dotarsi ai sensi del Decreto Legislativo 155/1997 di un piano di autocontrollo in cui sono descritti i pericoli per gli alimenti e le relative MISURE PREVENTIVE che la Ditta mette in atto per prevenire o tenere sotto controllo tali pericoli: essere a conoscenza e applicare le procedure adottate è un dovere e un obbligo per ciascun operatore.

Data

PER PRESA VISIONE
Firma dell'operatore

Timbro del Circolo

Firma del presidente

Dichiarazione di servizio volontariato e gratuito

Io sottoscritto
nato a il
residente a in Via
codice fiscale

DICHIARO

- di svolgere incarichi e servizi nel Circolo/Oratorio ".....
....." gratuitamente, senza compensi e senza compartecipazione alcuna,
nello spirito del volontariato, per condivisione delle finalità statutarie del Circolo affiliato a NOI
Associazione al quale sono associato con tessera n. rilasciata in data
- che, a parte il rimborso di spese eventualmente sostenute a nome e per conto del Circolo,
autorizzate dal Consiglio o dal Presidente e regolarmente documentate, per lo svolgimento del mio
incarico e per il mio servizio gratuito nulla devo e voglio pretendere né ora, né in futuro.

Data

Firma

Confermo espressamente che né ora né in futuro potrò avanzare richieste e pretese nei confronti del
Circolo per lo svolgimento del mio incarico e per il mio servizio gratuito e volontario.

Data

Firma

Capitolo 5

**Disciplina fiscale
di Enti
non commerciali
di tipo associativo**

Circoli e disciplina fiscale



Circoli e disciplina fiscale

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 460 del 1997

Circolare Ministeriale 124 del 1998

DPR 917 del 1986, articoli 148 e 149

DPR 633 del 1972, articolo 4

Legge 398 del 1991

Legge 383 del 2000

Sentenza della Corte di Cassazione 13 gennaio 2004, n. 280

Risoluzione Ministeriale 38/E/2004

Tra gli Enti Non Commerciali (ENC) gli Enti di tipo associativo comprendono: Circoli culturali e ricreativi, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, e altre. Trattasi di organismi associativi che si definiscono “organizzazioni di persone legate tra loro dalla volontà di perseguire finalità di interesse collettivo”. Possono avere personalità giuridica riconosciuta dal Governo, tramite le Prefetture, come ad esempio NOI Associazione Nazionale, ma di gran lunga molto più diffuse sono le associazioni non riconosciute, come i Comitati Regionali e Territoriali nonché tutti i Circoli e gli Oratori locali. La disciplina civilistica delle associazioni è contenuta nel codice civile, peraltro in via di riordino, dall’articolo 14 all’articolo 35 per quelle riconosciute e dall’articolo 36 all’articolo 42 per quelle non riconosciute.

Ai fini delle imposte dirette, le associazioni (Circoli e Oratori), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono considerati enti non commerciali di tipo associativo e sono regolati dall’articolo 148 (ex 111) del DPR 917 del 1986.

Ai fini IVA la disciplina relativa agli enti non commerciali di tipo associativo è contenuta nell’articolo 4 del DPR 633 del 1972, e si sostanzia sinteticamente nella norma che le operazioni poste in essere dagli enti associativi sono soggette

all'Imposta sul Valore Aggiunto a due precise condizioni: che siano di natura commerciale e che siano svolte in modo abituale.

La riforma degli enti non commerciali, introdotta dal Decreto Legislativo 460 del 1997, ha coordinato la disciplina IVA con quella IRPEG e ILOR, per fare in modo che un'attività fiscalmente irrilevante per l'IVA sia irrilevante anche per le imposte dirette. Anche se il parallelismo c'è quasi sempre, occorre tener presente che in effetti non è totale.

Le quote di adesione e i contributi associativi (tesseramento) sono introiti che esulano dal campo IVA e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, trattandosi di attività istituzionali dell'associazione, alla pari delle quote versate dai soci tesserati per iscrizione e partecipazione alle attività svolte nei loro confronti.

Condizione essenziale perché le prestazioni di servizi degli enti associativi non costituiscano materia imponibile ai fini delle imposte è che gli stessi siano resi esclusivamente agli associati regolarmente tesserati.

In linea generale, quando il corrispettivo specifico per un servizio reso agli associati supera i costi di diretta imputazione dello stesso servizio, l'intero corrispettivo concorre alla formazione del reddito per l'associazione. Tuttavia, per le associazioni: politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra scolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte, anche a fronte di corrispettivi specifici superiori ai costi di diretta imputazione, nei confronti dei propri associati e nei confronti dei tesserati all'associazione nazionale alla quale il circolo è affiliato o aderente. Ulteriore deroga vige per la cessione anche a terzi (non tesserati) di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito. E' appena il caso di precisare che la deroga vale per la cessione delle pubblicazioni, ma non per la vendita di spazi pubblicitari sulle pubblicazioni.

Alcune attività sono considerate commerciali sempre, anche se svolte da enti non commerciali di tipo associativo, anche se

svolte esclusivamente nei confronti dei propri soci regolarmente tesserati:

- cessione di prodotti nuovi, acquistati per la vendita
- somministrazione di pasti
- prestazioni alberghiere, di alloggio e di trasporto
- gestione di spacci e di mense
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- gestione di fiere commerciali
- pubblicità commerciale
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Ci sono poi ulteriori regimi super agevolati riconosciuti alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della Legge 383 del 2000: Nazionale, Regionale, o Provinciale per Trento e Bolzano. A riconoscimento della promozione sociale di tali associazioni, il legislatore ha defiscalizzato i corrispettivi introitati per le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande (bar), svolta all'interno dei locali sociali, esclusivamente nei confronti dei soci tesserati (in questa agevolazione non rientra la somministrazione di pasti: mensa, tavola calda, pizzeria, ristorazione in genere). La de-fiscalizzazione dell'attività (bar) è totale, sia agli effetti dei redditi che dell'IVA. Con la recente sentenza n. 280 del 13 gennaio 2004, la Corte di Cassazione ha confermato la non commercialità dell'attività di gestione diretta (vuol dire che l'attività gestita da terzi è fiscalmente imponibile) di un bar all'interno di un circolo ricreativo affiliato a un ente nazionale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno;

- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Si evidenzia che per effetto di un mancato allineamento normativo, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è defiscalizzata ai fini delle imposte dirette, ma non ai fini IVA.

Per godere delle agevolazioni riservate alle Associazioni di Promozione Sociale, lo statuto dell'associazione (Oratorio o Circolo) deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e deve prevedere espressamente i seguenti vincoli formali e sostanziali:

- divieto di distribuire utili o avanzi di gestione e fondi anche in modo indiretto;
- obbligo di redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
- eleggibilità degli organi statutari e principio del voto singolo;
- sovranità dell'assemblea dei soci;
- pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni e dei bilanci;
- in trasmissibilità e non rivalutabilità delle quote associative;
- obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'associazione, ad altre associazioni con scopi analoghi o con fini di pubblica utilità.

Il regime fiscale agevolato, introdotto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e applicato alle associazioni senza scopo di lucro dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66, articolo 9 bis, consente la regolarizzazione fiscale delle attività commerciali marginali e complementari poste in essere dalle associazioni stesse, fino a quanto l'ammontare dei proventi di tipo commerciale dell'anno precedente risultano inferiori al limite massimo di 250.000 euro.

Per accedere al regime 398 è indispensabile dotarsi di Partita IVA, che si chiede all'Ufficio delle Entrate compilando apposito modulo.

Poiché il Circolo svolge sempre anche attività istituzionale esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, al momento della richiesta della Partita IVA si faccia esplicita richiesta di conservare anche il Codice Fiscale, altrimenti l'Ufficio attribuisce alla partita Iva anche la funzione del Codice fiscale, ma per il Circolo è opportuno conservare la distinzione.

E' necessario anche comunicare la propria adesione al regime 398 all'Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale dell'associazione o del Circolo. La comunicazione dell'opzione 398 all'Agenzia delle Entrate non avviene contestualmente alla domanda di attribuzione della Partita IVA, ma esclusivamente mediante presentazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA (che non si presenta), da allegare al modello UNICO in occasione della prima presentazione della dichiara-

zione dei redditi. C'è l'obbligo del cosiddetto "comportamento congruente", che significa comportarsi in maniera da rendere esplicita ed evidente la scelta effettuata. L'opzione per il regime 398 è revocabile, ma è vincolante per 5 anni.

Il Circolo che sceglie l'opzione per il regime 398 è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, dalla dichiarazione annuale IVA, dalla emissione di fatture e dalla certificazione dei corrispettivi, ovvero non ha l'obbligo di emettere fatture, ricevute o scontrini fiscali. Esonero non significa divieto. Qualora la fattura serva per agevolare documentazione fiscale per il committente, più che di un obbligo si tratta di una opportunità.

Resta l'obbligo di emissione dei titoli di accesso solo per manifestazioni di spettacoli o intrattenimenti verso terzi non tesserati.

La registrazione dei corrispettivi, limitatamente a quelli derivanti da attività commerciale, è fatta su modello previsto dal DM 11 febbraio 1997, cumulativamente con una sola registrazione, entro il 16 del mese successivo.

Le fatture di acquisto vanno numerate progressivamente e conservate.

Registro DM 11 feb. 97	Aliquota 20%		Aliquota		TOTALE		Operazioni non imponibili
	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio							
Agosto							
Settembre							
Ottobre							
Novembre							
Dicembre							
Totale							

La determinazione della detrazione dell'IVA è calcolata forfetariamente al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, tale detrazione è ridotta al 10% (si versa il 90%) per le prestazioni di sponsorizzazione, ed è di un terzo per i diritti televisivi e radiofonici.

Esempi	Attività ordinaria	Sponsorizzazione
Totale incasso	1.200,00	1.200,00
IVA 20%	200,00	200,00
Versamento forfetario	100,00	180,00

L'IVA si versa trimestralmente con delega di pagamento modello F24 in banca o in posta.

Periodo di riferimento	Data versamento	Codice Tributo
Gennaio Febbraio Marzo	16 maggio	6031
Aprile Maggio Giugno	16 agosto	6032
Luglio Agosto Settembre	16 novembre	6033
Ottobre Novembre Dicembre	16 febbraio	6034

Con la 398 si pagano anche le tasse e si deve presentare la dichiarazione dei redditi con modello UNICO. L'imponibile è determinato applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3% (vuol dire che sono riconosciuti costi pari al 97% degli importi incassati), e vi si aggiungono eventuali plusvalenze patrimoniali. Sul reddito così determinato si calcola e si versa l'IRES e l'IRAP.

Introiti commerciali	30.000,00
Coefficiente di redditività 3%	900,00
IRES 33%	297,00
IRAP (fino a 318,75 non si versa)	38,25

L'articolo 149 (ex 111 bis) del DPR 917/1986, prevede che indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

Prevalenza di immobilizzazioni per l'attività commerciale	Rispetto alle restanti attività
Prevalenza di ricavi derivanti da attività commerciali	Rispetto al valore normale delle prestazioni istituzionali
Prevalenza di redditi derivanti da attività commerciale	Rispetto alle entrate istituzionali (quote, contributi, sovvenzioni, liberalità, ...)
Prevalenza di componenti negative inerenti l'attività commerciale	Rispetto alle restanti spese

Con due importanti precisazioni:

1. che agli effetti di questi parametri non sono considerati commerciali gli introiti derivanti da attività defiscalizzate, quali le somministrazioni alimenti e bevande (bar) e le attività turistico ricettive;

2. che per valore normale delle prestazioni istituzionali si intende il valore corrente o "di mercato" delle prestazioni effettuate gratuitamente o a fronte di quote associative simboliche nei confronti dei soci tesserati.